

ucciso. L'uccidere o bastonar cani, come ancora certe spezie di animali quadrupedi, e di uccelli, si punisce sovente colla vita; così pure la ubbriacchezza, e le risse o altercazioni.

Non vi sono in uso le pene pecuniarie, perchè la minima trasgressione del comando Imperiale non si punisce che con morte, prigionia, relegazione, confiscazione de' beni, e perdita de' privilegi. Le maniere di giustiziare per lo più sono, decapitare, crocifiggere, costringere il reo a tagliarsi il ventre, e così morire. Il bruciare, il crocifiggere colla testa in giù, lo sbranare con cavalli, il bollire nell'olio, sono gastighi usati ne' delitti gravi; ma contro i Cristiani hanno inventato i più barbari, e crudeli supplizj. Quando muore un malfattore, o sia perch'ei s'abbia da sè ucciso, o sia per qualche violenza di male, il suo corpo non resta però libero da' gastighi; perocchè i ministri della giustizia salano quel cadavere, e lo conservano fino al giorno destinato al supplizio, ed allora gli vien fatta la medesima esecuzione come se fosse vivo. Alle volte bisogna soffrir la pena degli altrui delitti: così li superiori soggiacciono spesso al castigo de' loro sudditi, gli Uffiziali di un Quartiere a quelli degli Abitanti di esso; i Padroni pei loro Servi, ed i Figli pei loro Genitori. Il delitto di uno è alle volte punito in tutta la famiglia colla morte, la quale viene annunciata, ed eseguita nel medesimo tempo verso i parenti, eccettuatene le femmine, che vengono vendute per ischiave. I piccoli Rè, ed i Principi dell'Imperio rade volte vengono condannati a morte, ma vengono relegati per l'ordinario a *Fatfsi*, Isola dell'Imperio la più rimota verso